

SALUTI DA CASA

CICCIO

Da Ciccio un grazie di cuore, un anno che è con noi!



JO



Jo sghignazza beata!

SPANK

Che dite mi sto divertendo abbastanza?!!



SHARK

Ciao a tutti!!



MOLLY

Vi ricordate di me? avevo 9 mesi quando una coppia di sposini con i suoi figli mi ha portato via dal canile e dirvi che sono felice è poco... certo mi manca la parola ma con i miei sguardi mi faccio capire molto bene. Ora ho 4 anni, grazie al canile di Trento io ho una famiglia adorabile e con loro non mi manca niente.



PROROGATA ORDINANZA MINISTERIALE

“Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”

È di pochi giorni fa la triste notizia che a Povo un cane è deceduto ed uno è rimasto avvelenato per aver ingerito dei bocconi avvelenati.

Purtroppo periodicamente il fenomeno si ripete per mano di persone meschine e senza scrupoli.

Il Ministero della Salute ha prorogato l'ordinanza ministeriale relativa alle “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”. Un'ordinanza che rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare un fenomeno che nel nostro Paese, sia in ambito urbano sia rurale, ha dimensioni ancora allarmanti, come testimoniano i continui casi denunciati.

Ma per proteggere gli animali, la salute pubblica e l'ambiente è comunque indispensabile uno strumento ancora più efficace e soprattutto senza scadenza. Pertanto, Lega Nazionale per la Difesa del Cane ritiene sia necessario che le norme contenute nell'Ordinanza siano recepite in legge per renderle definitive.

Purtroppo sono ancora pochi i Comuni che hanno adottato regolamenti e/o ordinanze del sindaco che vietino e sanzionino l'utilizzo di esche e bocconi avvelenati e affinché gli effetti dell'ordinanza siano davvero efficaci, è necessario che tutti i soggetti preposti a contrastare e reprimere il fenomeno – Sindaci, Asl, medici veterinari, Istituti Zooprofilattici, Prefetti – seguano le Linee guida emanate dal Ministero della Salute per standardizzare le procedure previste dall'Ordinanza stessa e per renderle uniformi su tutto il territorio nazionale.

Resta inteso che l'ordinanza ministeriale prevede l'obbligo da parte dei servizi veterinari di avviare le indagini di laboratorio mentre ai Comuni è demandato il compito di circoscrivere e bonificare le aree interessate e di procedere, attraverso le forze dell'ordine, alle indagini del caso. Tra i punti fondamentali dell'ordinanza ministeriale ricordiamo che all'Istituto Zooprofilattico competente per territorio potranno essere inviati eventuali campioni anche in assenza del decesso dell'animale. Gli esami necroscopici dovranno essere effettuati entro 48 ore dall'arrivo dell'animale defunto mentre le analisi dei campioni dovranno essere portate a termine non oltre trenta giorni dall'avvenuta consegna. Si chiarisce inoltre che si

deve procedere non soltanto all'invio delle spoglie degli animali morti per avvelenamento e dei campioni ma anche a quello di esche o bocconi sospetti di contenere sostanze letali affinché vengano analizzati tramite le Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio o attraverso le imprese convenzionate.

*Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Ufficio Stampa*



DONAZIONI

Banca di Trento e Bolzano filiale di Lavis,
Codice IBAN: IT75R032403493000000000356

DANIZA – IL GIP RIAPRE IL CASO

Legga Nazionale per la Difesa del Cane, Giustizia sia fatta.

Legga Nazionale per la Difesa del Cane ha sempre lottato affinché Daniza avesse giustizia. Ora il giudice per le indagini preliminari di Trento ha accolto l'opposizione presentata da LNDC e da altre Associazioni nei confronti della richiesta di archiviazione da parte della magistratura sulla vicenda della morte dell'orsa deceduta nel settembre del 2014.

La procura trentina, pur considerando "inappropriata" la condotta del veterinario incaricato di narcotizzare il povero plantigrado, non aveva ritenuto ci fosse dolo o intenzionalità nel suo operato, e di conseguenza secondo il suo parere non si prospettavano né il reato di uccisione di animali (art.544bis) né quello di uccisioni di specie selvatiche (art.727 bis) che prevede le pene alternative dell'arresto da 1 a 6 mesi o dell'ammenda fino a 4.000 euro. Proprio quest'ultimo reato è diventato oggetto della richiesta di opposizione del legale di LNDC, Alfonso Pascucci. Fra l'altro, secondo le conclusioni dei periti incaricati dall'autorità giudiziaria, dopo la crisi cardiocircolatoria dell'orsa causata dalla dose di sedativo non le venne somministrato né l'ossigeno né l'antidoto all'anestetico sebbene ciò fosse previsto nelle linee guida per la narcosi. Il GIP di Trento Carlo Ancona, invece, ha accolto in pieno la tesi contenuta nell'atto di opposizione dell'avvocato Pascucci, ha rigettato la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e ha chiesto l'iscrizione nel registro degli indagati del veterinario per il reato previsto dall'art. 727 bis. Un risultato che Lega del Cane considera un passo in avanti nell'accertare le responsabilità di coloro che avrebbero dovuto gestire le operazioni di cattura e narcosi, dimostrando un'impreparazione che ha causato la morte della povera mamma orsa dopo averla braccata per delle colpe ancora tutte da accertare. Un decesso che ha penalizzato pure i suoi due innocenti cuccioli, rimasti orfani in età ancora troppo giovani e la cui sorte è ancora da scoprire al risveglio del letargo.



Michele Di Leva, Responsabile caccia e fauna selvatica LNDC



PIGNORAMENTI DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Grande vittoria, gli animali non sono "qualcosa" ma "qualcuno"

Lo ha promesso il ministro della Giustizia ricevendo le oltre 100mila firme raccolte dalla petizione #giulezampe. Ora è tempo che non vengano più considerati oggetti ma esseri senzienti dice Lega del Cane che ha patrocinato l'iniziativa lanciata da Tessa Gelisio.

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando lo ha garantito. Gli animali da compagnia saranno esclusi dai beni pignorabili. La promessa è stata fatta in occasione della consegna delle oltre 100mila firme raccolte on line dalla petizione #giulezampe promossa da Tessa Gelisio con il patrocinio di Lega Nazionale per la Difesa del Cane. A presentare l'elenco delle sottoscrizioni dei cittadini italiani che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa sono stati lunedì 23 marzo Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera e la stessa Tessa Gelisio, presidente di ForPlanet Onlus.

"L'impegno preso dal Ministro segna un momento molto importante perché implicitamente riconosce che gli animali non sono "qualcosa" e quindi pignorabili come lavatrici o frullatori ma finalmente vengono considerati "qualcuno". – commenta Piera Rosati, presidente LNDC. I tempi sono maturi perché vengano ritenuti esseri senzienti a tutti gli effetti e come tali vengano trattati nella legislazione del nostro Paese".

LA NON PUNIBILITÀ PER TENUITÀ DEL FATTO NON RIGUARDA GLI ANIMALI

La nuova normativa in vigore dal 2 aprile non è applicabile ai reati a danno degli esseri senzienti. Maltrattamenti e uccisioni restano perseguibili. Anzi, ora verrà chiesto a Parlamento e Governo di migliorare il codice Penale

Il peggio è stato evitato. I reati contro gli animali rimangono perseguibili d'ufficio e ogni Forza di polizia presente sul territorio è tenuta a intervenire, pena la denuncia per omissione d'atti d'ufficio. Stiamo parlando del nuovo articolo 131-bis del Codice penale voluto dal Governo e avallato dalla grande maggioranza del Parlamento. L'articolo in questione, compreso nella nuova normativa in vigore dal 2 aprile 2015, è quello che introduce nel nostro ordinamento l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

“Una tenuità che per fortuna non riguarda i crimini, maltrattamento e uccisione, commessi ai danni degli animali” – sottolinea Lega Nazionale per la Difesa del Cane che, ad ogni modo, non trova apprezzabile la nuova norma varata con ogni probabilità per ottenere un iter giudiziario più veloce e che assegna pieno mandato alle Procure di sfoltire i procedimenti per le previsioni fino a cinque anni di reclusione. Ma resta il fatto che non si tratta di una depenalizzazione e quindi prevede che fra le poche eccezioni all'applicazione della “tenuità del fatto” ci siano i motivi abietti o futili, la crudeltà, “anche in danno di animali”. Ma non è tutto. Un “paletto” fondamentale è poi rappresentato dall'obbligo per la Procura di notificare sempre e comunque alla persona offesa l'eventuale richiesta di archiviazione. Il che permette di attuare una forte opposizione alla “chiusura” del caso, anche da parti di Enti, come LNDC, che fra le loro “mission” abbiano la “finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali”.

E che, anche nei casi più blandi, potranno far valere il principio inderogabile di derivazione comunitaria che mai può essere un fatto tenue, ciò che comporta la compromissione della vita e della salute di un singolo animale. Quando, nel dicembre 2014, uscì la proposta del Governo, grazie alla mobilitazione di decine di migliaia di persone e delle associazioni animaliste si ottennero le dichiarazioni pubbliche del premier Renzi e del Ministro della Giustizia Orlando, nonché l'approvazione di un parere con condizioni della Commissione Giustizia della Camera proprio riguardo agli animali. Un risultato politico rilevante alla cui luce deve oggi essere letta la nuova norma.

Non è infatti mai “tenue” la morte e il maltrattamento di un essere senziente. Questo è il principio che affermeremo da domani a tutte le Polizie e in tutte le Procure e Tribunali d'Italia. Ma la battaglia per la civiltà continuerà: depositeremo con un fronte trasversale di deputati e senatori una nuova proposta di legge di “Armonizzazione, modifiche e implementazione delle disposizioni sulla repressione e il contrasto dei reati contro gli animali”.

E vedremo se questo Parlamento e questo Governo vogliono cambiare, in meglio, dopo che siamo riusciti a scongiurare il peggio.

*Lega Nazionale per la Difesa del Cane
Ufficio Stampa*



5x1.000

Il modo più semplice per aiutarci!

PER LA DICHIARAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

pegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

del contribuente (Es: *Mario Rossi*)

02006750224

RMA
isco fiscale del
(eventuale)



**LEGA
NAZIONALE
PER LA DIFESA
DEL CANE**
Sezione di Trento

Un aiuto concreto per i nostri migliori amici.

Oggi, puoi trasformare anche tu la dichiarazione dei redditi
in un gesto di solidarietà.

Grazie alla tua generosità potremo fare ancora di più per
assicurare maggior tutela e benessere agli animali che
salviamo e accudiamo quotidianamente, perché per noi ogni
piccolo contributo può rappresentare un grande sostegno.

**Dona alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di
Trento il 5x1.000. Il nostro codice fiscale è 02006750224.**



Sede legale • via Rodolfo Belenzani, 47 - 38122 Trento
Rifugio canile di Trento • via delle Bettine, 35 - 38121 Trento

www.legadelcane.tn.it



FS 601739